

ATTO DI CONCESSIONE PROVVISORIA

(Articolo 10 del Reg.Cod.Nav.)

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019, addì 23 del mese di ottobre, innanzi a me C.C. (CP) Luca TESONE, nato a Napoli il 15.12.1982, nella qualità di Ufficiale di Porto destinato a ricevere il presente Atto Pubblico, giusto Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Gela n. 01/2019 del 04.01.2019, adottato ai sensi dell'art. 9 del R.C.N. ed alla presenza dei seguenti testimoni noti ed idonei ai termini di legge:

1. S.T.V. (CP) Simona PALAZZO, nata a Palermo il 04.10.1990 e residente a Gela (CL) in Via Vico Tilaro n. 4;
2. 2° C. Np COSENTINO Antonino, nato a Licata (AG) il 15.01.1976 e ivi residente in via Bottego n. 8

si sono costituiti da una parte:

1. Il Capitano di Fregata (CP) Cosimo CARBONARA, nato a Taranto il 12.12.1970, Capo del Compartimento Marittimo di Gela in rappresentanza della Capitaneria di porto di Gela (C.F.82002280855) a termini dell'art. 9 del Regolamento predetto;

e dall'altra:

2. il Sig. Giuseppe CERNIGLIARO nato a Trapani (TP) il 27.04.1974 e residente a Erice (TP) in Via G. Clemente n.150, in qualità di procuratore speciale interviene in nome e per conto della Società "SOMAT S.p.A." con sede legale in Trapani P.IVA 00576490817, come da procura generica del 23.05.2013, Rep. N. 29243 – Raccolta n. 17091, acquisita agli atti d'ufficio.

Si premette che:

- a decorrere dal 01.11.2019 avrà termine la validità dell'atto di concessione provvisoria per il servizio di rimorchio nell'ambito del Porto di Gela stipulato in data 26.10.2018 in favore della società "SOMAT S.p.A.", Registro concessioni n. 02/18 – Repertorio atti n. 81/18;
- in data 05.05.2015 presso la Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d'acqua Interne, si è tenuta una riunione, alla quale hanno partecipato anche le maggiori associazioni di categoria, a seguito della quale si è pervenuto ad autorizzare il terminalista Raffineria di Gela a noleggiare i rimorchiatori portuali per effettuare operazioni di ormeggio, disormeggio e assistenza delle navi cisterna nel porto di Gela, e in vigenza della concessione provvisoria da rilasciarsi nelle more dell'espletamento della gara per l'individuazione del nuovo concessionario del servizio;

VISTA l'istanza n. 61/2019 datata 01.08.2019 presentata dalla società "SOMAT S.p.A.", assunta al prot. n. 11287 del 05.08.2019, con la quale è stato richiesto il rinnovo della concessione provvisoria del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Gela;

VISTA: La documentazione tecnica e di sicurezza dei rimorchiatori "CIVITAVECCHIA" iscritto al n. 580 del R.I. di Napoli, "MARCANDREA" iscritto al n. 563 del R.I. di Napoli, "SANTANGELO" iscritto al n. 510 del R.I. di Napoli, "NERONE" iscritto al n. 2146 del registro Matricole di Napoli, "MARAONE" iscritto al n. 1765 del registro Matricole di Napoli, "PAUL" iscritto al n. 570 del R.I. di Napoli, "SARACENO PRIMO" iscritto al n. 571 del R.I. di Napoli, "TRAIANO SECONDO" iscritto al n. 2001 delle Matricole di Napoli ed "EDUARDO MORACE" iscritto al n. 1942 del registro Matricole di Napoli indicati dalla società "SOMAT S.p.A." con la sopraindicata istanza per l'espletamento del servizio di rimorchio;

VISTO: l'articolo 101 del Codice della Navigazione, che stabilisce che l'esercizio del servizio di rimorchio deve essere oggetto di concessione del Capo del Compartimento Marittimo, e l'articolo 10 del relativo Regolamento di Esecuzione, riguardante le concessioni provvisorie;



VISTO: il Regolamento Speciale per il Servizio di Rimorchio nel porto e nella rada di Gela, approvato con Decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione datato 23.06.1999;

VISTA: la propria Ordinanza n. 06/90 in data 09.02.1990 che istituisce l'obbligatorietà dell'impiego dei rimorchiatori in assistenza in diga (Porto Isola) per le navi che effettuano operazioni commerciali;

VISTE: le proprie Ordinanze n. 27/2001, n. 02/2005 e n. 5/2005 disciplinanti il servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Gela;

VISTA: la propria Ordinanza n. 07/2019 con la quale sono stati individuati i limiti operativi nel Porto di Gela;

VISTA: la propria Ordinanza n. 11/2015 del 19.05.2015 con la quale viene disciplinato temporaneamente il servizio di rimorchio in deroga al vigente Regolamento di rimorchio, nelle more dell'approvazione del nuovo Regolamento del servizio di rimorchio nel porto di Gela;

VISTO: Il dispaccio prot. n. M_INF/VPTM/19707 in data 23.07.2018 del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne", con il quale è stata accolta favorevolmente la possibilità di definire un'organizzazione allargata del servizio di rimorchio, che comprenda tutto l'ambito organizzativo di competenza della Direzione Marittima di Palermo;

VISTO: il dispaccio prot. n. M_INF/PORTI/5285 in data 21.05.2015 con il quale il "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne" ha dato il proprio nulla osta per il rilascio della concessione provvisoria prevista dall'art. 10 Reg.Cod.Nav. fino al rilascio della concessione definitiva;

VISTO: il dispaccio prot. n. M_INF/VPTM/30155 del 09.11.2016 del "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne", con il quale veniva espresso il proprio nulla osta al rilascio della concessione provvisoria del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Gela, nelle more della definizione dell'organizzazione del servizio e dello svolgimento delle procedure per l'affidamento dello stesso;

VISTO: il proprio foglio prot. n. 13026 del 11.09.2019 diretto al "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne", con il quale è stato comunicato l'avvio del procedimento per il rinnovo della concessione provvisoria del servizio di rimorchio alla società "SOMAT S.p.A." nelle more delle indicazioni ministeriali finalizzate alla definizione per l'affidamento di predetto servizio nell'ambito della Direzione Marittima di Palermo;

CONSIDERATO: che il Superiore "Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne" ha reso noto che è in corso di definizione un nuovo regolamento per il servizio di rimorchio che comprende tutto l'ambito organizzativo di competenza della Direzione Marittima di Palermo;

VISTA: La visura Camerale della Società "SOMAT S.p.A.", da cui si evince l'organico del Consiglio di Amministrazione;

VISTA: L'autocertificazione di assenza delle cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. n.159/2011, resa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n.45/2000 dai componenti del C.d.A. della società "SOMAT S.p.A.";

VISTA: La dichiarazione datata 22.10.2019, assunta al prot. n. 14971 di pari data, con la quale la società "SOMAT S.p.A." attesta l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura di appalto o concessione elencate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTE: Le ricevute di pagamento come di seguito specificate: Mod. F23 dell'importo di € 200,00 (duecento/00) in data 15.10.2019 quale imposta di registro della concessione in oggetto, Mod. F23 dell'importo di € 364,63

(trecentosessantaquattro/63) in data 15.10.2019 quale canone per il rilascio della concessione provvisoria per il servizio di rimorchio nel porto di Gela, ricevuta di versamento dell'importo di € 61,97 (sessantuno/97) in data 15.10.2019 quale pagamento taxa concessione governativa statale;

VISTO: L'Art. 14 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii.;

VISTI: Gli artt. 66 e 107 del Codice della Navigazione e gli artt. 10, 60, 138, 139 del Regolamento al Codice della Navigazione;

VISTI: Gli atti d'ufficio.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, confermando la precedente narrativa, che forma parte integrante del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1

Per ragioni di necessità ed urgenza, al fine di garantire la prosecuzione delle attività commerciali, nel rispetto della sicurezza della navigazione e della tutela dell'ambiente marino nel porto di Gela e delle relative adiacenze, il Capo del compartimento marittimo di Gela concede alla società Somat S.p.A. con sede legale in Trapani (TP) Via Spalti n.83 - P.IVA 00576490817, rappresentata per la firma del presente atto dal Sig. CERNIGLIARO Giuseppe nato a Trapani (TP) il 27.04.1974 e residente a Erice (TP) in Via G. Clemente n.150, C.F. CRNGPP74D27L331E, in qualità di procuratore speciale, l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto di Gela **dal 01.11.2019 fino al 31.10.2020** e, comunque, non oltre la data di perfezionamento di una nuova concessione pluriennale.

La presente concessione ha per oggetto l'esercizio del servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Gela da svolgersi nel rispetto delle disposizioni emanate dall'Autorità marittima concedente e dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione. I limiti territoriali entro i quali i rimorchiatori possono esercitare il servizio sono quelli stabiliti all'art. 8 del Regolamento Speciale di rimorchio del porto e rada di Gela approvato con Decreto del 23 giugno 1999.

Art. 2

Il servizio di rimorchio dovrà essere espletato nelle zone indicate nel Regolamento citato in premessa assicurando la presenza fissa di n°2 rimorchiatori nel porto di Gela, da individuare tra i seguenti mezzi navali:

- R.re "**CIVITAVECCHIA**" iscritto al n. 580 del Registro Internazionale tenuto dal Compartimento Marittimo di Napoli T.S.L. 499,00 - abilitato alla navigazione internazionale;
- R.re "**MARCANDREA**" n. 563 del Registro Internazionale tenuto dal Compartimento Marittimo di Napoli T.S.L. 466,00 - abilitato alla navigazione internazionale;
- R.re "**NERONE**" n. 2146 del registro Matricole tenuto dal Compartimento Marittimo di Napoli T.S.L. 304,00 abilitato alla navigazione internazionale;
- R.re "**MARAONE**" iscritto al n. 1765 del registro Matricole tenuto dal Compartimento Marittimo di Napoli - T.S.L. 196,00 - abilitato alla navigazione nazionale costiera;
- R.re "**PAUL**" n. 570 del Registro Internazionale tenuto dal Compartimento Marittimo di Napoli T.S.L. 232,00 abilitato alla navigazione internazionale;
- R.re "**SARACENO PRIMO**" iscritto al n. 571 del Registro Internazionale tenuto dal Compartimento Marittimo di Napoli T.S.L. 495,00 abilitato alla Navigazione internazionale;
- R.re "**TRAIANO SECONDO**" iscritto al n. 2001 del registro Matricole tenuto dal Compartimento Marittimo di Napoli T.S.L. 322,00 abilitato alla navigazione nazionale costiera.;
- R.re "**SANTANGELO**" iscritto al n. 510 del Registro Internazionale tenuto dal Compartimento Marittimo di Napoli T.S.L. 461,00 abilitato alla navigazione internazionale;
- R.re "**EDUARDO MORACE**" iscritto al n. 1942 del registro Matricole tenuto dal Compartimento Marittimo di Napoli T.S.L. 304,00 abilitato alla navigazione internazionale costiera.

La Società dovrà garantire la perfetta efficienza dei mezzi navali e delle dotazioni atte all'espletamento del servizio al fine di assicurarne l'incolumità dei terzi e dovrà inoltre verificare che il personale impiegato sia in regola con le certificazioni previste dalle Convenzioni Internazionali ed alla normativa nazionale.

Art. 3

La Società SOMAT S.p.A., si obbliga:

- A) ad effettuare le operazioni di ormeggio delle navi cisterna garantendo l'operatività con un preavviso di 48 ore;
- B) ad intervenire nell'ambito del Compartimento Marittimo di Gela su semplice richiesta dell'Autorità Marittima, assicurando tale disponibilità 24 ore su 24, per il pronto impiego in ogni condizione di emergenza e senza avere diritto ad alcun risarcimento, rimborso o compenso da parte della Pubblica Amministrazione, nell'eventualità di intervento in caso di emergenza per la salvaguardia della vita umana in mare o come mezzo navale antincendio;
- C) a sostituire in qualunque tempo, con altri rimorchiatori che abbiano almeno la stessa potenza e la stessa abilitazione alla navigazione, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta della concedente, quei rimorchiatori impiegati che non risultassero più idonei al servizio;
- D) a mantenere a bordo, in perfetta efficienza, sia inizialmente sia in prosieguo di tempo, in relazione all'evoluzione tecnologica che potrà verificarsi nel settore, anche nel breve periodo, tutte le dotazioni prescritte, con particolare riguardo a quelle per il salvataggio, per l'estinzione di incendi su navi e simili. Il numero, il tipo e le caratteristiche delle predette dotazioni saranno stabilite dalla concedente a seconda delle caratteristiche dei rimorchiatori. Periodicamente il concessionario dovrà effettuare, con i propri rimorchiatori, le esercitazioni (antincendio, antinquinamento, esaurimento, ecc.) che saranno stabilite dalla concedente, allo scopo di verificare l'efficienza degli impianti, la prontezza operativa delle unità nonché l'addestramento del personale. Eventuali deficienze che si dovessero riscontrare dovranno essere eliminate nei termini fissati dalla concedente;
- E) a dotare tutti i rimorchiatori delle apparecchiature di comunicazione idonee a garantire un continuo collegamento radio con i mezzi terrestri e nautici della concedente, nonché con gli altri servizi tecnico nautici portuali, conformemente alle normative in vigore;
- F) ad osservare tutte le norme previste dal vigente Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi e galleggianti nel porto di Gela, dalle ordinanze in vigore nel circondario marittimo di Gela, nonché dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e in materia di protezione dell'ambiente.

Art. 4

Fino al rilascio della concessione definitiva le prestazioni richieste dalle navi cisterna noleggiate dal terminalista unico Ra.Ge. non rientrano nel regime tariffario di cui all' art. 101 del Codice della Navigazione e delle vigenti disposizioni Ministeriali in materia, ma possono essere concordate fra le parti con l'intervento, se richiesto, dell'Autorità Marittima.

Art. 5

I rimorchiatori debbono stazionare normalmente in diga foranea o nelle immediate adiacenze e devono essere pronti a muovere, tutti o parzialmente, in relazione alle esigenze accertate o prevedibili del traffico.

Essi sono tenuti, altresì, a rispondere a qualsiasi chiamata della Autorità Marittima senza alcun onere.

Art. 6

In corrispettivo della concessione, il concessionario si obbliga a pagare il canone di € 364,63 (trecentosessantaquattro/63), calcolato in via provvisoria e salvo conguaglio, pari al canone annuale stabilito per il precedente concessionario da corrispondersi in un'unica rata a fronte di emissione di apposito ordine d'introito. La Società inoltre ha prestato una fidejussione a titolo di cauzione a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto per l'importo di € 150,00 (centocinquanta/00).

Art. 7

Questa Autorità Marittima potrà dichiarare, nelle forme di legge, la decadenza della presente concessione provvisoria per i seguenti motivi:

- 1) Per violazione del disposto di una o più tra le lettere indicate dall'art. 47 del Codice della Navigazione;
- 2) Per abusiva sostituzione del personale nell'espletamento del servizio;
- 3) Per mancato rispetto delle norme tecniche in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi;
- 4) Per mancato rispetto delle norme sulla sicurezza della vita umana in mare ed ogni altra norma ad

essa collegata e/o applicabile nonché per il mancato rispetto delle norme sulla tutela dell'ambiente marino;

- 5) Per mancata osservanza di ogni altra norma attinente il servizio stesso od a questo applicabile;
- 6) Per il mancato rispetto di quanto previsto nell' artt.2 e 3 del presente atto.

Per ragioni di pubblico interesse si potrà procedere alla revoca della presente concessione a giudizio discrezionale di questa Autorità Marittima, senza diritto d'indennizzo, secondo quanto disposto dall'Articolo 42 del Codice della Navigazione.

Art.8

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni di legge, amministrative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 9

La Società concessionaria, con la firma del presente atto, assume l'obbligo di manlevare l'Amministrazione Marittima da qualsiasi molestia, pregiudizio o danno che potrebbe derivare a cose e/o terzi dall'espletamento del servizio di cui alla presente concessione.

Art. 10

Il presente atto dovrà essere registrato e trascritto a spese della Società concessionaria.

Gela, li **23 OTT. 2019**

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI GELA

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI

C.F. (CP) Cosimo CARBONARA

SOMAT S.p.A.

PER IL PRESIDENTE

IL PROCURATORE
(C.F. G. Cornigliaro)

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*) L'UFFICIALE DI PORTO

DESIGNATO A RICEVERE IL PRESENTE ATTO PUBBLICO

C.C. (CP) Luca TESONE

I TESTIMONI

S.T.V. (CP) Simona PALAZZO

2° C. Np COSENTINO Antonino

